

## **INFORMAZIONI UTILI IN FASE DI ACCUMULO**

---

### **RIALLOCAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (SWITCH)**

---

**Puoi riallocare la tua posizione individuale tra i comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo tua diversa disposizione. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera riguardo al TFR conferito tacitamente.**

---

### **ANTICIPAZIONE**

---

**In qualsiasi momento puoi richiedere una anticipazione fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno 8 anni per poter richiedere una anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure una anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.**

---

### **TRASFERIMENTO**

---

**Trascorsi due anni dall'adesione, puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche del fondo, ovvero in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale accedi in relazione ad una nuova attività lavorativa.**

---

### **RISCATTO TOTALE O PARZIALE**

---

**Per vicende rilevanti legate alla tua vita quali disoccupazione, riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a seguito di invalidità permanente, ovvero qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, ti è consentito riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Inoltre, ti è consentito riscattare parzialmente la posizione maturata, nella misura del 50%, in caso di disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 e in caso di ricorso da parte del tuo datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.**

---

## **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**

---

**Per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, hai la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)" che consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso. Specificatamente, la RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di 5 anni ovvero di 10 anni rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, purché ne ricorrano i requisiti riportati nel Regolamento.**

---

## **RENDITA E/O CAPITALE**

---

**Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al montante previdenziale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento e alle imposte dovute, Potrai altresì scegliere di percepire una parte del montante previdenziale sotto forma di capitale fino ad un importo pari al 50% di quanto accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione individuale maturata in rendita vitalizia immediata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.**

**Le prestazioni pensionistiche complementari offerte in forma di rendita sono:**

- **Rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutato**
- **Rendita vitalizia reversibile su due teste, quella dell'Aderente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Aderente e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa)**
- **Rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Aderente sia in vita.**

**A seguito alla delibera COVIP del 25 giugno 2026 e alla Legge di Bilancio 2026, accanto alle prestazioni preesistenti, tra cui ricordiamo in particolare l'erogazione del montante in capitale e la rendita vitalizia, è adesso possibile chiedere tre nuove tipologie di prestazioni dopo il pensionamento:**

**a) Rendita a durata definita**

**b) Prelievi liberamente determinabili**

**c) Erogazione frazionata**

**Le prime due (rendita a durata definita e prelievi) si possono richiedere a partire dal 1° luglio.**

**L'erogazione frazionata si potrà invece richiedere dal 31 ottobre.**

**Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio le tre nuove prestazioni.**

- **rendita a durata definita: è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;**
- **prelievi liberamente determinabili: prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita;**
- **erogazione frazionata del montante accumulato: prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a 5 anni.**

**Tali nuove prestazioni pensionistiche sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita e sono alternative alla rendita vitalizia.**